



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 80 del 07/02/2017 – 13/04/2017 Udienza pubblica del 07/02/2017
Massima n. 1:	<p>Titolo : Finanza pubblica - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Mancata previsione nella norma impugnata dell'attribuzione al legislatore provinciale di una competenza che non sia in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione della finanza pubblica – illegittimità.</p> <p>Testo: E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione ed in relazione all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, nella parte in cui non prevede che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali e dei loro enti ed organismi strumentali sia disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 – attuativo del principio costituzionale di armonizzazione dei bilanci pubblici - e nella parte in cui non prevede che al legislatore provinciale rimanga attribuita una competenza normativa che non sia in contrasto con le disposizioni di armonizzazione previste dalla normativa statale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17.</p> <p>Parametri costituzionali: Art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 1, comma 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 Articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42</p>



<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo : Finanza pubblica – Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Programmazione - Deroga al termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione – illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 3, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, limitatamente alle parole “o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'art. 81 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 e successive modifiche e dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.268 riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”, poiché sarebbe potenzialmente in grado di derogare al termine generale per l'approvazione del bilancio di previsione previsto per il 31 dicembre dalla normativa statale di riferimento.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 3, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali: Art. 117, comma 2 lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 Art.18 decreto legislativo 16 marzo 1992, n.268</p>
<p>Massima n.3</p>	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - regolamento di contabilità – deroga ai principi contabili stabiliti dalla normativa statale – illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 4, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, nella parte in cui dispone che ciascun ente provinciale applica – per per ciò che attiene al regolamento di contabilità - i principi contabili stabiliti nella legge provinciale medesima sostituendoli, di fatto, ai principi contabili stabiliti dalla normativa statale e nella parte in cui prevede che tali disposizioni vengano osservate al fine di garantire l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio :</p>



	<p>Art. 4, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17,</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 152 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 6, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 118/2011</p>
Massima n.4	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – regolamento contabile – deroga alla potestà regolamentare – illegittimità.</p> <p>Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 4, comma 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, poiché prevede che i regolamenti di contabilità siano approvati nel rispetto delle norme della legge provinciale – da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile e perchè prevede ipotesi di potestà regolamentare diverse da quelle previste dalla normativa statale di riferimento.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 4, comma 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 152 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 6, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 118/2011</p>
Massima n.5	<p>Titolo: Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – bilancio di previsione – eccezioni – illegittimità.</p> <p>Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 7, comma 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, limitatamente all'inciso “salvo le eccezioni previste dall'art. 37, comma 1”, poiché tra i principi di redazione del bilancio di previsione</p>



	contenuti nella norma provinciale impugnata, sono previste eccezioni non contemplate nella normativa statale di riferimento.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 7 comma 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Articoli 151, 162 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 5 e numero 11 del decreto legislativo n. 118/2011</p>
Massima n.6	<p>Titolo: Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – documento unico di programmazione – deroga termini di presentazione – illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 8, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, nella parte in cui prevede che il documento unico di programmazione sia presentato al Consiglio per le conseguenti deliberazioni entro il 31 ottobre di ciascun anno, anziché entro il 31 luglio, come previsto dalla normativa statale di riferimento.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 8, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 5 del decreto legislativo n. 118/2011</p>
Massima n.7	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Piano Esecutivo di Gestione – deroghe alla sua predisposizione – illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2,</p>



	<p>lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 14, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, poiché, disciplinando il Piano Esecutivo di Gestione e le sue variazioni, in contrasto con la normativa statale di riferimento, consentirebbe ai comuni di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di evitare la predisposizione del citato PEG.</p> <p>.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art.14, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art.151 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero18 del decreto legislativo n. 118/2011 Art.169 del decreto legislativo n.267/2000</p>
Massima n.8	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Predisposizione, presentazione ed approvazione bilancio di previsione e suoi allegati - deroghe - illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 15, commi 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, nella parte in cui prevede per la presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione, nonché per la deliberazione del bilancio di previsione, termini diversi da quelli prescritti dalla normativa statale di riferimento.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 15, commi 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 22, lettera a) , del decreto legislativo n. 118/2011 Art. 174, comma 1 e 3 del decreto legislativo n.267/2000 Art. 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126</p>



	<p>Art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.670/1972 Art. 18 del decreto legislativo n.268/1992</p>
Massima n.9	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Esercizio provvisorio - deroghe alla sua autorizzazione - illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 17, comma 2 , della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, nella parte in cui prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza del Comune, in deroga alla normativa statale che dispone come esso sia invece autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa col Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 151, primo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 12 del decreto legislativo n. 118/2011 Art. 163 del decreto legislativo n.267/2000 Art. 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126</p>
Massima n.10	<p>Titolo: Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – variazioni al bilancio di previsione - illegittimità</p> <p>Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, l'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, poiché tale disposizione, disciplinando le variazioni al bilancio di previsione, si sarebbe dovuta limitare all'individuazione dei soggetti competenti e delle procedure amministrative afferenti all'adozione di tali variazioni, lasciando del tutto inalterate le fattispecie consentite dalla normativa</p>



	<p>statale di riferimento. Al contrario, la norma provinciale impugnata individua casistiche diverse, generando dubbi applicativi.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art.18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art.74, comma 1, numero 23 del decreto legislativo n. 118/2011 Art.175 del decreto legislativo n.267/2000</p>
Massima n. 11	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – bilancio di previsione – eccezioni – illegittimità.</p> <p>Testo: Dalla stretta connessione funzionale tra l'art. 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17 – relativo al riconoscimento di debiti fuori bilancio – e l'articolo 7, comma 4 della medesima legge, impugnato e dichiarato illegittimo, consegue, ai sensi dell'articolo n.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'estensione della declaratoria di incostituzionalità anche al citato articolo 37, comma 1, della legge provinciale suddetta.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art.37, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 27 legge 11 marzo 1953, n.87 Articoli 151, 162 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 74, comma 1, numero 5 e numero 11 del decreto legislativo n. 118/2011</p>
Massima n. 12	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – riproposizione di norme provinciali viziate – illegittimità.</p> <p>Testo: Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. e) della Costituzione e con la disciplina attuativa contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011, gli articoli 1, commi 2 e 3 ; 3, 4 e 8, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n.25 del 2016 che ha abrogato a far data dal</p>



	<p>1° gennaio 2017 le disposizioni impugnate della precedente legge provinciale n.17/2015 ma che le ha riprodotte pedissequamente se non addirittura in maniera ancor più gravemente viziata. Secondo costante orientamento della Corte, infatti, in caso di <i>ius superveniens</i> la questione di legittimità costituzionale può essere trasferita sul nuovo testo della norma impugnata a condizione che quest'ultima non appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, che le modifiche siano marginali o che comunque non abbiano alterato la portata della norma impugnata ed infine che non siano soddisfattive rispetto alle censure proposte.</p>
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Articoli 1, commi 2 e 3 ; 3, 4 e 8, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n.25 del 2016 7</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art.74, comma 1, numero 18, del decreto legislativo n. 118//2011 Art.74, comma 1, numero 6), lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 Art.74, comma 1, numeri 5) e 11), del decreto legislativo n. 118/2011 Art.151 e 162 del decreto legislativo n. 267/2000 Art.169, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 Art.3, comma , lettera g-bis del decreto legislativo n. 174/2012 Art.1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126</p>
Massima n. 13	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – fondo di riserva – organo competente a disporre l'utilizzo – non fondatezza.</p> <p>Testo: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 poiché la disposizione richiamata dal ricorrente è inconferente in quanto disciplina i fondi di riserva delle regioni e non di quelli degli enti locali regolati, invece dall'art. 167 del decreto legislativo n. 267/2000.</p>
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Art.12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte :</p>



	<p>Art.48 del decreto legislativo n. 118/2011 Art.167 del decreto legislativo n.267/2000</p>
Massima n. 14	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Allegati al bilancio di previsione – deroghe – non fondatezza.</p> <p>Testo: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.16 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, poiché la norma impugnata, che concede ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti una facoltà derogatoria per ciò che attiene agli allegati del bilancio di previsione, non è altro che il recepimento formale della disposizione statale del comma 10 del medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede, appunto, una eccezione, in termini di facoltatività, assolutamente speculare alla norma impugnata.</p>
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Art.16 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art.11, comma 3 del decreto legislativo n. 118/2011 Art.79, comma4-octies del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 Art.1, comma 407, lettera e), numero 4, della legge n. 190/2014</p>
Massima n. 15	<p>Titolo : Finanza pubblica – ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – revisore dei Conti - funzioni - non fondatezza.</p> <p>Testo: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.66 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione all'articolo 74, comma 1, numero 61), del decreto legislativo n. 118/2011. Il compito naturale della revisione contabile, sia negli ordinamenti pubblici che privatistici, è quello di vigilare sulla corrispondenza alla legge ed alle regole contabili ed economiche dei fatti di gestione, come rappresentati in bilancio e nelle scritture contabili ed il parere del revisore – come previsto dalla normativa statale – è obbligatorio e non vincolante. Ma se l'attività del revisore non può sovrapporsi al potere decisionale dell'ente locale, la segnalazione di violazioni di regole contabili, finanziarie ed economiche e le relative prescrizioni al fine di rimuoverle, pone l'interessato di fronte alla</p>



	<p>responsabilità politica ed amministrativa di adottare eventuali sue decisioni in difformità di tali prescrizioni. La disposizione impugnata non fa altro che richiamare la norma statale (articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000) che disciplina l'istituto del parere del revisore dei conti.</p>
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Art.66 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n.17</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 239, comma 1- bis, del decreto legislativo n. 267/2000 Art. 239, comma 1, lettera b, numero 3 e 4, del decreto legislativo n. 267/2000 Art.74, comma 1, numero 61) del decreto legislativo n. 118/2011 Art.2, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1999 Art.11 della 15 marzo 1997, n.59</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

